



# SPECIALE INFORMA-6

TORINO – APRILE 2010



- **RICORDO DI ELUANA ENGLARO UN ANNO DOPO**  
(BEPPINO ENGLARO) p. 2
- **IO, INFERMIERE AL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA**  
(AUGIAS) p. 2
- **CHE PENSIAMO DI UN UOMO CHE UCCIDE PER AMORE**  
(SOFRI) p. 3
- **LA COLPA DI CHI FA LE LEGGI PER SE STESSO**  
(ZAGREBELSKY) p. 4
- **RELAZIONE PER EXIT DAL QUESTIONARIO AI SOCI**  
(VERGA) p. 6
- **NOTA SULLA CREMAZIONE IN ITALIA DELLA EXIT-ITALIA** p. 8
  - Consigli p. 8
  - Stralcio legge regionale del Piemonte (31 ottobre 2007, n. 20) p. 9
  - Stralcio elenco leggi regionali p. 11
  - Stralcio legge nazionale (30 marzo 2001, n. 130) p. 12
  - Stralcio Decreto del Pres.della Repubblica (10 settembre 1990, n. 285) p. 14

**Centro di Studi e Documentazione sull'Eutanasia**

**Sede Legale e Operativa: Corso Monte Cucco 144 - 10141 Torino (Italia)**

**Tel. e Fax 011/77.07.126 - Cell. 330.512.712 - Video Call +39 392 59 79 667**

**E-mail: [exit-italia@fastwebnet.it](mailto:exit-italia@fastwebnet.it) - Sito web [www.exit-italia.it](http://www.exit-italia.it)**

## RICORDO DI ELUANA ENGLARO

Ad un anno dalla liberazione di ELUANA ENGLARO dal suo corpo, dove é rimasta imprigionata per 17 anni, riportiamo la lettera aperta del padre Beppino Englaro pubblicata il 9 febbraio 2010 su La Repubblica:

"C'era un giudicato e c'erano dei politici che volevano sovvertirlo. C'era una nostra lunga e dolorosa battaglia, e c'era chi voleva farne carta straccia. Sembrava che quella legge fosse indispensabile per gli italiani. Che fosse fondamentale per la salvaguardia ideologica di alcuni partiti. Adesso io vorrei dire: è passato un anno, e la legge non c'è. Come mai? A che punto è? Tutta quella forza d'urto lanciata mentre una ragazza moriva dov'è finita?


Vedo che non hanno capito niente: i politici ne fanno una questione di conflitto di poteri, di chi decide che cosa. Dimenticano che la corte costituzionale s'è già espressa, avallando l'operato della magistratura di fronte a un cittadino che s'era rivolto a loro per il riconoscimento di un suo diritto. E se questi politici leggono bene la sentenza del 16 ottobre 2007, capiscono che è perfettamente allineata ai principi della nostra Costituzione.

Se i politici vogliono riappropriarsi, come del resto a loro spetta, del diritto "dell'ultima parola" su temi eticamente controversi, devono tenere conto di quello che è accaduto sinora. E come diceva Pulitzer, «un'opinione pubblica bene informata è la nostra corte suprema». I sondaggi ci sono, dicono che il mio è il sentire comune. E invece questa legge, così come viene formulata, non tiene e non terrà. E poi come non considerare che anche la terza carica dello Stato si è espressa sul tema, mettendo in guardia il legislatore da autoritarismi da stato etico?

I cittadini, come era esasperatamente cittadina Eluana, vogliono essere messi in condizione di assumersi le loro responsabilità. E non essere trattati come se non fossero responsabili delle loro scelte di coscienza. Un anno dopo la morte di Eluana, io voglio semplicemente separare la tragedia privata di aver perso una figlia dalla violenza terapeutica. Non credo che la medicina giusta sia quella che offre una «vita senza limiti». Eluana un anno dopo è come un anno fa, o diciotto anni fa: un simbolo pulito della libertà individuale. Ed è nel mio cuore costantemente."

Beppino Englaro 9 febbraio 2010

### IO, INFERMIERE AL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA



CORRADO AUGIAS  
c.augias@repubblica.it

S timatissimo dott. Augias, sono infermiere in un reparto di terapia intensiva. E' vero quello che lei ha scritto: alla fine del percorso, vorremmo tutti morire di un colpo. Ma dovremmo sperare che nessuno se ne accorga perché, se ciò avvenisse, non sarebbe più possibile. Verremmo trasportati in ospedale e lì, in ogni caso, rianimati, eventualmente operati e ricoverati in rianimazione o in terapia intensiva. Li collegati a un respiratore, alimentati per vena e/o per via enterale (tubo nello stomaco), cate-terizzati, monitorizzati, bucati un po' dappertutto. Tutto questo senza la vicinanza dei propri cari. Verremmo tutte le mattine lavati, anche nelle parti più intime; le nostre deiezioni rimosse ogni volta ce ne fosse bisogno. Verremmo massaggiati per evitare le piaghe da decubito, tutto nella più rigorosa igiene e asepsi. Nella maggior parte dei casi alla fine (in genere mesi ma perfino anni), moriremmo o comunque avremmo una guarigione a condizioni psicofisiche non paragonabili alle condizioni di vita preesistenti.

**Lettera firmata**

L o sappiamo tutti ormai che questo è più o meno il percorso nel caso il famoso 'colpo' che tutti si augurano non fosse definitivo. Sia chiaro che per arrivare al protocollo descritto dal nostro lettore si sono dovuti raggiungere importanti sviluppi della tecnologia sanitaria, adeguata preparazione del personale medico e paramedico, ospedali all'altezza di queste attrezzature. Tutte cose che sono costate impegno, ingegno, soldi. Diciamo pure cose che distinguono i paesi ad alta civilizzazione sanitaria dai paesi (o parti di paese, come accade da noi) che a quel livello non sono ancora arrivati. Perché allora, su di me almeno, la ricostruzione del nostro infermiere ha provocato un effetto spaventoso? Forse perché mi pongo la domanda di dove sia il confine, il limite, di quando

cioè si attraversi quella linea al di là della quale la terapia o l'assistenza, diventa invasione, la civilizzazione si trasforma in tortura. Dove sia quella linea non lo so, non credo neppure che possa essere indicata in astratto, in teoria, per principio, tanto meno per legge: dopo tanti giorni, dopo tanta febbre, dopo tante piaghe. Credo di sapere, ritengo che molti o tutti sappiano, dove quella linea si collochi quando si trattasse di giudicare la sorte d'una persona amata. Con l'aiuto di un medico ovviamente, uno di quei medici illuminati e generosi che valutano in base alla loro scienza e alle leggi elementari dell'umanità, che non si credono paladini di una fede né rappresentanti di un qualche dio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## CHE PENSIAMO DI UN UOMO CHE UCCIDE PER AMORE

Ieri il signor **Ray Gosling**, 71 anni, è stato arrestato dalla polizia del Nottinghamshire con l'accusa di omicidio volontario. L'omicidio risale ad alcuni anni prima - non si sa quanti, finora. La vittima è finora senza nome. Ad accusare Gosling, famoso giornalista della Bbc, è stato Gosling stesso, nel corso di una trasmissione regionale registrata nel dicembre scorso, e mandata in onda tre giorni fa. Il video era ieri in tutti i siti d'informazione. Un uomo anziano cammina fra le tombe con il vento



che gli drizza i radi capelli bianchi, tira fuori le mani dalle tasche per rifare i gesti di allora, ha una voce ferma che si incrina alla fine. Gosling ha raccontato che il suo compagno, malato di Aids in tempi in cui ancora la malattia non dava scampo, era ricoverato in ospedale e soffriva dolori terribili. Il medico avvertì che non restava più niente da fare. Gosling chiese di essere lasciato solo col morente e lo soffocò con un cuscino. Al rientro del medico disse: «E andato». Il medico non aggiunse parola. Gosling ha spiegato: "Avevamo fatto un patto: se il dolore fosse diventato insopportabile e senza speranza, non avrei dovuto lasciarlo così. Non mi importa delle conseguenze per me: ho fatto quello che ho fatto mosso dal cuore. Non credo di aver commesso un delitto". E noi che cosa crediamo? In Inghilterra la discussione sulle questioni di vita e di

morte è drammaticamente tesa, si legge: ma anche da noi, ormai. Là si agita soprattutto il tema del suicidio assistito. Mi colpisce intanto una differenza laterale, che non so se attribuire al common law. I giudici italiani, in teoria almeno, parlano attraverso le sentenze, mentre i giudici britannici parlano con la voce propria commentandole in aula, ciò che a noi sembra cinematografico e inappropriato, benché dopo aver così liberamente parlato i giudici d'oltremania non si affrettino a candidarsi alle elezioni. Neanche un mese fa una ex infermiera del Sussex, **Gay Gilderdale**, 55 anni, era stata assolta dall'accusa di aver aiutato a morire la propria figlia **Lynn**, ammalata da 17 anni di encefalomielite mialgica. Nel corso di quegli interminabili anni e giorni e notti la giovane aveva implorato tante volte la morte, aveva tentato ripetutamente di uccidersi, aveva riempito della sua supplica pagine di diario e di corrispondenza, aveva dettato il suo rifiuto di essere rianimata e mantenuta artificialmente in vita. Sua madre, quando smise di resistere, ricorse alla morfina e ad altri farmaci per aiutarla a morire nel modo meno doloroso. In tribunale ha detto: «Ti senti il cuore strappato dal petto perché l'unica cosa che vorresti è farla stare meglio, farla sopravvivere. Ancora il cuore: chiamato in causa al vecchio modo, vedete, anche da persone cui professione e disgrazia insegnano a conoscere anatomia e patologia. Pronunciato il verdetto di non colpevolezza della giuria, **il giudice si è rivolto aspramente alla pubblica accusa: "Che cosa ci fa questa imputata in tribunale?"**. Il processo doveva stabilire se i farmaci fossero stati o no decisivi a procurare la morte di Lynn. Il commento del giudice ha tagliato corto: "La sua scelta di morire è stata comunque pienamente consapevole". Pochi giorni fa è stata invece condannata un'altra madre, **Frances Inglis**, che aveva procurato con un'overdose di eroina la morte del proprio figlio, sofferente di gravi lesioni cerebrali e anche lui dichiarato malato terminale, ma, a differenza di Lynn, incapace di manifestare una limpida volontà di morte. Il commento del giudice, in questo caso, è stato: "Nessuno ha il diritto di prendere la legge nelle proprie mani e di mettere fine a una vita umana". Nel dicembre del 2008 un altro processo aveva giudicato i genitori di **Daniel James**, un rugbista ventitreenne rimasto paralizzato dal collo in giù, che li aveva persuasi, vincendo le loro angosciate resistenze, ad accompagnarlo a morire nella clinica zurighese di «**Dignitas**». Il giudice concluse che il giovane aveva deciso in modo autonomo e lucido di non voler più vivere, che i suoi genitori non erano attivisti del suicidio assistito o dell'eutanasia, e che non c'era alcun interesse pubblico a perseguirli penalmente. E si rivolse a loro: "Non c'è niente che possa dirvi per rendere più sopportabile la vostra perdita. Vogliate accettare le mie condoglianze". Nello stesso dicembre del 2008 **Sky Real Lives** trasmise il filmato della morte del professor **Craig Ewert** nella clinica zurighese.

“L’alternativa, per me - spiegava Ewert - era fra morire e prolungare una sofferenza indicibile prima della morte”. Qualcuno gli mise in bocca un interruttore: lui stesso fu in grado di usare i denti per spegnere la ventilazione. Nuove linee-guida sul suicidio assistito sono imminenti in Gran Bretagna, rispetto alla lettera della legge del 1961, che prevede una pena fino 14 anni per chi istighi o consigli o aiuti a commettere suicidio. Ha pesato la vicenda di **Debbie Purdy**, una signora 46enne ammalata di sclerosi multipla che ha mosso un’ardua sfida alla legislazione inglese e gallese. Purdy rivendicava il diritto a sapere se suo marito avrebbe dovuto affrontare conseguenze penali dopo averla accompagnata all’estero a suicidarsi. **Finora 92 cittadini britannici si sono recati all’estero** per essere assistiti nel suicidio: alcuni dei loro famigliari sono stati accusati, nessuno è stato condannato. La signora Purdy ha spiegato che se suo marito avesse dovuto affrontare un processo, lei avrebbe anticipato il suo viaggio svizzero verso la morte così da poterlo compiere autonomamente, prima di esserne fisicamente impedita. L’Alta Corte di Giustizia ammise dunque la sua richiesta, e nell’autunno del 2008 sentenziò che, stante la legge sul suicidio assistito, suo marito non avrebbe potuto ricevere l’assicurazione di non essere perseguito. Sostenendo pubblicamente la sua causa in memorabili comparse televisive, la signora Purdy confutò l’argomento per cui gli ammalati si inducono a desiderare di morire solo perché si sentono abbandonati dalla società, rivendicò la libertà di decisione personale, e il diritto di chi si trovi nell’incapacità fisica di darsi la morte a trovare assistenza. La sua testimonianza mette ancora una volta in luce lo scandalo per cui l’incapacità fisica di metter fine alla propria vita aggiunge, con la persecuzione penale del cosiddetto suicidio assistito, un’ulteriore sventura a chi è già colpito da una malattia inesorabile. Da quando finalmente il tentato suicidio non passa più per reato, è assurdo che lo sia l’aiuto offerto a chi, pienamente capace di capire e volere, non sia materialmente in grado di dar effetto alla propria volontà. Il giudice che si pronunciò sugli infelici genitori del giovane James disse anche che ogni caso va considerato per sé: che è un altro modo di riconoscere la libertà finale di ciascuno sulla propria vita, la cura, fino all’ultimo respiro proprio, fino all’ultimo soffio del ventilatore - o all’opposto la rinuncia alla cura. Ci si illude di una norma assoluta, che provenga da un comandamento religioso o da una legge secolare. Ma si muore soli, e soli, alla fine, si decide. Il suicidio assistito, quando non diventi lo schermo dell’infame proposito di sbarazzarsi di un’esistenza altrui sentita troppo molesta o troppo costosa, è l’attenuazione di quella irriducibile solitudine. Fino a che non si riconosca francamente che questa tremenda responsabilità personale è la condizione della libertà, e dunque anche se ne impediscano le violazioni, ciascuno per agire secondo coscienza dovrà assumersene le conseguenze. Che è quello che il signor Gosling ha appena fatto, con molta naturalezza. “Il programma parlava della morte assistita - ha detto - e io avevo la mia storia da raccontare”. Gosling è un famoso giornalista, un impegnato militante dei diritti gay. Forse è vanitoso, forse è stanco. Non so niente di lui, ma mi sembra possibile, oltre che augurabile, che l’abbia detto ora per la stessa ragione per cui lo fece allora: per amore. A.SOFRI

## LA COLPA DI CHI FA LE LEGGI PER SE STESSO

"Un Dio o un uomo, presso di voi, è ritenuto autore delle leggi?» chiede l’Ateniese ai suoi ospiti venuti da Creta e da Sparta. "Un dio, ospite, un Dio! - così come è perfettamente giusto". Queste parole aprono il grande trattato che Platone dedica alle **Leggi**, i **Nòmoi**. Il problema dei problemi - perché si dovrebbe obbedire alle leggi - è in tal modo risolto in partenza: per il timor degli Dei. Le Leggi sono sacre. Chi le viola è sacrilego. Tra la religione e la legge non c’è divisione. I giudici sono sacerdoti e i sacerdoti sono giudici, al medesimo titolo. Oggi non è più così. Per quanto si sia suggestionati dalla parola che viene dal profondo della sapienza antica, possiamo dire: non è più così, per nostra fortuna. Abbiamo conosciuto a sufficienza l’intolleranza e la violenza insite nella legge, quando il legislatore pretende di parlare in nome di Dio. Ma, da quella scissione, nasce la difficoltà. Se la legge ha perduto il suo fondamento mistico perché non viene (più) da un Dio, ma è fatta da uomini, perché dovremmo prestarle obbedienza? Perché uomini devono obbedire ad altri uomini? Domande semplici e risposte difficili.

Forse perché abbiamo **paura** di chi comanda con forza di legge? Paura delle pene, dei giudici, dei

carabinieri, delle prigioni? Se così fosse, dovremmo concludere che gli esseri umani meritano solo di esseri guidati con la sferza e sono indegni della libertà. In parte, tuttavia, può essere così. In parte soltanto però, perché nessuno è mai abbastanza forte da essere in ogni circostanza padrone della volontà altrui, se non riesce a trasformare la propria volontà in diritto e l'ubbidienza in dovere. Ma dov'anche regnasse la pura forza, dove regna il terrore, dove il terrorismo è legge dello Stato, anche in questo caso ci dovrà pur essere qualcuno che, in ultima istanza, applica la legge senza essere costretto dalla minaccia della pena, perché è lui stesso l'amministratore delle pene. In breve, molti possono essere costretti a obbedire alla legge: molti, ma non tutti. Ci dovranno necessariamente essere dei costrittori che costringono senza essere costretti. Ci dovrà essere qualcuno, pochi o tanti a seconda del carattere più o meno chiuso della società, per il quale la legge vale per adesione e non per costrizione. In una società democratica, questo "qualcuno" dovrebbe essere il "maggior numero possibile".

Che cosa è, dove sta, da che cosa dipende quest'adesione? Qui, ciascuno di noi, in una società libera, è interpellato direttamente, uno per uno. Se non sappiamo dare una risposta, allora dobbiamo ammettere che seguiamo la legge solo per forza, come degli schiavi, solo perché la forza fa paura. Ma, appena esistono le condizioni per violare la legge impunemente o appena si sia riusciti a impadronirsi e a controllare le procedure legislative e si possa fare della legge quel che ci piace e così legalizzare quel che ci pare, come Semiramis, che "a vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fé licito in sua legge, per tórre il biasmo in che era condotta" (Inferno, V), allora della legge e di coloro che ancora l'invocano ci si farà beffe. Possiamo dire, allora, che la forza della legge, se non si basa - sia permesso il banale gioco di parole - sulla legge della forza, si basa sull'interesse? Quale interesse? La moralità della legge come tale, indipendentemente da ciò che prescrive, dovrebbe stare nell'uguaglianza di tutti, nel fatto che ciascuno di noi può rispecchiarsi come uguale all'altro. "La legge è uguale per tutti" non è soltanto un ovvio imperativo, per così dire, di "giustizia distributiva del diritto". E' anche la condizione prima della nostra dignità d'esseri umani. Io rispetto la legge comune perché anche tu la rispetterai e così saremo entrambi sul medesimo piano di fronte alla legge e ciascuno di noi di fronte all'altro. Ci potremo guardare reciprocamente con lealtà, diritto negli occhi, perché non ci sarà il forte e il debole, il furbo e l'ingenuo, il serpente e la colomba, ma ci saranno leali concittadini nella repubblica delle leggi. Questa risposta alla domanda circa la forza della legge è destinata, per lo più, ad apparire una pia illusione che solo le "anime belle", quelle che credono a cose come la dignità, possono coltivare. E' pieno di anime che belle non sono, che si credono al di sopra della legge - basta guardarsi intorno, anche solo molto vicino a noi - e che proprio dall'esistenza di leggi che valgono per tutti (tutti gli altri), traggono motivo e strumenti supplementari per le proprie fortune, economiche e politiche. Sono questi gli approfittatori della legge, free riders, particolarmente odiosi perché approfittano (della debolezza o della virtù civica) degli altri: per loro, "le leggi sono simili alle ragnatele; se vi cade dentro qualcosa di leggero e debole, lo trattengono; ma se è più pesante, le strappa e scappa via" (parole di Solone; in versione popolare: "La legge è come la ragnatela; trattiene la mosca, ma il moscone ci fa un bucone"). Anche per loro c'è interesse alla legalità, ma la legalità degli altri. Poiché gli altri pagano le tasse, io, che posso, le evado. Poiché gli altri rispettano le procedure per gli appalti, io che ho le giuste conoscenze, vinco la gara a dispetto di chi rispetta le regole; io, che ho agganci, approfitto del fatto che gli altri devono attendere il loro turno, per passare per primo alla visita medica che, forse, salva la mia vita, ma condanna quella d'un altro; io, che posso manovrare un concorso pubblico, faccio assumere mio figlio, al posto del figlio di nessuno che, poveretto, è però più bravo del mio; io, che ho il macchinone, per far gli affari miei sulla strada, approfitto dei divieti che chi ha la macchinina rispetta; io, che posso farmi le leggi su misura, preparo la mia impunità nei casi in cui, altrui, vale la responsabilità.

L'ultimo episodio della vita di Socrate, alle soglie dell'auto esecuzione (la cicuta) della sentenza dell'Areopago che l'aveva condannato a morte, è l'incontro con Le Leggi. Le Leggi gli parlano. Qual è il loro argomento? Sei nato e hai condotto la tua vita con noi, sotto la nostra protezione nella città. Noi ti abbiamo fatto nascere, ti abbiamo cresciuto, nutrito ed educato, noi ti abbiamo permesso d'avere moglie e figli che cresceranno come te con noi. Tutto questo con tua

soddisfazione. Infatti, non te ne sei andato altrove, come ben avresti potuto. E ora, vorresti ucciderci, violandoci, quando non ti fa più comodo? ***Così romperesti il patto che ci ha unito e questo sarebbe l'inizio della rovina della città, le cui leggi sarebbero messe nel nulla proprio da coloro che ne sono stati beneficiati.***

Le Leggi platoniche, parlando così, chiedono ubbidienza a Socrate in nome non della paura né dell'interesse, ma per un terzo motivo, la riconoscenza. Il loro discorso, però, ha un presupposto: noi siamo state leggi benigne con te. Ma se Le Leggi fossero state maligne? Se avessero permesso o promosso l'iniquità e non avessero impedito la sopraffazione, avrebbero potuto parlare così? Il caso non poteva porsi in quel tempo, quando le leggi - l'abbiamo visto all'inizio - erano opera degli Dei. Oggi, sono opera degli uomini. Dagli uomini esse dipendono e dagli uomini dipende quindi se possano o non possano chiedere ubbidienza in nome della riconoscenza.



Certo: abbiamo visto che l'esistenza delle leggi non esclude che vi sia chi le sfrutta e viola per il proprio interesse, a danno degli altri. Ma il compito della legge, per poter pretendere obbedienza, è di contrastare l'arroganza di chi le infrange impunemente e di chi, quando non gli riesce, se ne fa una per se stesso. Se la legge non


contrasta quest'arroganza o, peggio, la favorisce, allora non può più pretendere né riconoscenza né ubbidienza. Il disprezzo delle leggi da parte dei potenti giustifica analogo disprezzo da parte di tutti gli altri. L' illegalità, anche se all'inizio circoscritta, è diffusiva di se stessa e distruttiva della vita della città. Tollerarla nell'interesse di qualcuno non significa metterla come in una parentesi sperando così che resti un'eccezione, ma significa farne l'inizio di un'infezione che si diffonde tra tutti.

Qui è la grande responsabilità, o meglio la grande colpa, che si assumono coloro che fanno leggi solo per se stessi o che, avendo violate quelle comuni, pretendono impunità. ***Contrastare costoro con ogni mezzo non è persecuzione o, come si dice oggi, "giustizialismo", ma è semplicemente legittima difesa di un ordine di vita tra tutti noi, di cui non ci si debba vergognare.***

(Questo testo sarà letto stasera, 1 marzo 2010, da **Gustavo Zagrebelsky** al Teatro della Corte di Genova, nel corso del primo incontro del ciclo «Fare gli italiani - Grandi Parole alla ricerca dell'identità nazionale»)

## RELAZIONE PER EXIT DAL QUESTIONARIO AI SOCI

*Nel corso del 2007 i soci Exit, come si potrà ricordare, sono stati coinvolti in un'indagine conoscitiva sul tema dell'eutanasia. I questionari inviati e raccolti sarebbero serviti per una ricerca condotta dall'antropologa **Federica Verga** –ricercatrice presso la Fondazione Ariodante Fabretti di Torino – che ha individuato nella nostra Associazione, in quanto unica in Italia a battersi concretamente per una morte dignitosa, un indispensabile bacino da cui attingere informazioni sul punto di vista di chi "vive", quale scelta ponderata, quella eutanasica. In un precedente bollettino informativo (Speciale-Inforna Febbraio 2009) si erano resi noti solo alcuni dei dati elaborati, in questa sede si offre al lettore una sintesi degli aspetti più significativi, per la nostra associazione, dell'indagine, sintesi estrapolata dall'elaborato finale che sarà contenuto in un testo in corso di pubblicazione. «La collaborazione dei soci Exit», come sostiene **Federica Verga**, «ha fornito un ricco materiale in cui l'istanza eutanasica s'impone come cardine sul quale poggia l'intricato rapporto contemporaneo tra morte e individuo, morte e società». Riportiamo qui di seguito alcuni passi del lavoro sopraccitato.*



«La prima domanda del questionario chiede quale sia il canale per mezzo del quale si è arrivati a conoscere l'associazione Exit. Il 50,6% ha affermato di averlo fatto attraverso i mezzi di

comunicazione (giornali, televisione, radio); una percentuale più bassa (14,8%) utilizzando internet e il 32,7% tramite conoscenti.

Una volta appurato che la convinzione ideologica costituisce il movente più significativo (73,6%) dell'iscrizione alla Exit, contro percentuali molto più basse inerenti all'esperienza personale - sia che essa sia riferibile a se stessi (6,7%), che a un familiare (19,7%), il questionario interpella i soci sul concetto di "morte dignitosa". Se infatti l'Associazione conduce da anni la sua battaglia affinché a ciascuno possa essere garantita una "morte dignitosa", il campione è stato chiamato a esprimersi sul significato di tale espressione. *Morire dignitosamente* è dunque per gli iscritti, in una percentuale significativa (29,4%), morire nell'autonomia fisica e mentale; ma una morte dignitosa è anche quella che consente di "liberarsi da sofferenze inutili" (28,8%); per una percentuale del 22,5%, concludere la propria esistenza affermando e vedendo rispettato il principio di autodeterminazione. Il 9,6% degli iscritti sostiene che morire con dignità equivalga a svincolarsi dagli eccessi dei progressi della tecnologia medica e un altro 9,6% significhi liberare gli "altri", intesi come familiari e amici, da un possibile *peso*. Scegliere una morte anticipata attraverso un atto eutanasi, e dunque intervenendo sul decorso naturale di una patologia, non solo rimanda alla convinzione ideologica secondo cui il diritto di esercitare il principio di autodeterminazione - anche in materia di scelte di fine vita - è diritto fondamentale dell'individuo, ma, richiamando al rapporto del singolo con la morte e alla percezione che quest'ultimo ha di essa, attiene alla sfera intima delle emozioni non ultima quella delle paure e dei timori suscitati dalle fasi conclusive della propria esistenza. Così il questionario fa emergere che per il 20,8% il dolore fisico rappresenta ciò che si teme di più; seguito dalla perdita delle facoltà intellettive (20,6%), dalla mancanza del controllo delle funzioni fisiologiche (17,9%) e dall'inabilità fisica (16,3%). Gli esiti delle risposte sopra riportate - proprio perché espressione diretta di chi crede nella liceità dell'eutanasia - servono, contro ogni tentativo di strumentalizzazione dell'istanza eutanasi cui siamo abituati ad assistere nel nostro Paese, a fare riflettere sul valore che oggi progressivamente si attribuisce alla vita e conseguentemente alla morte. La vita ha valore di "bene fondamentale" quando riesce a mantenere inalterato il principio della "dignità". Alla domanda n. 13 si chiede se all'interno della propria famiglia si parli liberamente di temi che riguardino la morte o le scelte di fine vita. In una percentuale del 62,3% è stato risposto affermativamente, il 26,9% sostiene la difficoltà di comunicare su tali temi e il 10,9% ha risposto di no. Si scopre così che la preoccupazione riguardo al momento della propria morte viene condivisa con la famiglia: quando si chiede infatti al campione: "*La sua famiglia è al corrente della sua iscrizione a Exit?*" (domanda n. 16), l'86,9% risponde di sì, e soltanto il 13,1% asserisce di non avere informato la propria famiglia. Si evidenzia altresì che il 58,0% ha trovato l'approvazione dei propri cari rispetto alla scelta di iscriversi a Exit e soltanto per il 3,6% la propria scelta non è condivisa. Il 31,4% non si esprime. La riflessione sul personale progetto di morte spinge a "condividere" le scelte e a parlare di temi di fine vita all'interno del proprio nucleo familiare. Cosicché nelle famiglie degli iscritti si parla apertamente di rito funebre per il 61,2%, lo si fa con difficoltà nel 26,4% dei casi; non si affronta l'argomento in una modesta percentuale (12,4%). La condivisione viene attenuata nel momento in cui però si tenta di estenderla al di là della cerchia ristretta degli intimi come si può notare alla domanda n.19 dove il campione è chiamato a esprimersi sul grado di comunicazione, qualora presente, con il proprio medico curante riguardo ai temi di fine vita. Il 28,7% sostiene di averne parlato, il 55,0% di non averne mai parlato, a volte il 12,9% e spesso il 3,5%. Inoltre, alla domanda n. 20: "*Se sì (dunque se se n'è parlato con il proprio medico), le posizioni del suo medico sono a favore dell'interruzione della vita in casi particolari?*". Il 16,2% ha risposto affermativamente, il 35,1% ha risposto di non esserne al corrente, il 33,3% sostiene che il medico non si esprime, il 15,3% riferisce che il medico curante è decisamente contrario. Le risposte ai quesiti 19 e 20 restituiscono verosimilmente la matrice culturale, fatta di inequivocabili resistenze, che ancora domina il nostro paese in tema di eutanasia. Un dato su cui varrebbe la pena di soffermarsi è quello che vede la maggioranza del campione optare per il rito crematorio. Di fronte alla domanda n. 15: "*Quale rito sceglierebbe per sé?*" l'89,7% degli iscritti è orientato verso la cremazione, il 4,6% verso la tumulazione e il 2,9% sceglierebbe l'inumazione; soltanto il 2,9% sostiene di non averci mai pensato. Da questo punto di

vista il campione interpellato sembra restituire appieno un nuovo orientamento che si sta diffondendo progressivamente nella società contemporanea e che, seppure con maggior lentezza rispetto al resto d'Europa, coinvolge il nostro Paese soprattutto nelle regioni centro-settentrionali» (Federica Verga).

## NOTA SULLA CREMAZIONE IN ITALIA DELLA EXIT-ITALIA

*Molti soci hanno chiesto di avere informazioni in merito alla CREMAZIONE IN ITALIA. Abbiamo messo l'integrale della seguente nota informativa sul nostro sito internet WWW.EXIT-ITALIA.IT nella pagina iniziale. Riportiamo di seguito la nota con un estratto delle leggi relative. Chi fosse interessato alla versione completa e non fosse in grado di scaricarla da internet, la può richiedere alla nostra segreteria, telefonicamente o per lettera.*

Opera in Italia una **Federazione Italiana per la Cremazione**: ha il sito internet [www.cremazione.it](http://www.cremazione.it), che può essere consultato per approfondimenti completi.

Esiste una legge quadro nazionale, **n. 130 del 30 marzo 2001**. Su questa base negli ultimi anni, in seguito anche alle battaglie per il rispetto dei diritti individuali su questa materia da parte di cittadini e associazioni, molte regioni, che hanno diritto/dovere legislativo in merito, hanno modificato anche profondamente i regolamenti relativi, ma tra una regione e l'altra vi possono essere profonde differenze.

Va poi verificato nel comune di appartenenza se vengono rispettate e promosse le richieste dei cittadini in applicazione della relativa legge regionale.



Riteniamo utile allegare di seguito un elenco parziale (verificare se non vi siano miglioramenti e/o aggiornamenti successivi) di leggi regionali e per intero l'esempio della regione Piemonte che nel 31 ottobre 2007 con la legge regionale n. 20 detta una serie di disposizioni secondo noi molto avanzate.

La nostra esperienza diretta ci suggerisce di dare alcuni consigli:

-Scegliere con un certo anticipo una **Società di pompe funebri** (anche quando la salute è ancora buona) facendo i confronti tariffari e di servizio nel comune di residenza.

-Consigliamo, ove sia presente, di **scegliere una cooperativa senza fini di lucro** (non vogliamo fare una pubblicità indebita e non richiesta, ma a Torino nostri soci sono stati "serviti" nella triste incombenza molto bene dalla società "ASTRA" che ha

queste caratteristiche).

-Se è una cooperativa è bene fare l'iscrizione e divenire soci, economicamente di norma con una tariffa molto contenuta, è a vita, non esiste un rinnovo annuale ma dà diritto ad essere tenuti informati periodicamente, diritto ad intervenire alle assemblee con potere di interloquire e di votare sulle decisioni relative da prendere.

-La stessa società nei casi concreti verificati si è occupata di tutte le pratiche relative al funerale, e, cosa molto importante, **ha attivato la Società di cremazione** (nell'esempio di Torino la "SOCREM") della quale si può in anticipo diventare soci con contenimento prezzi, priorità sulla scelta dopo la cremazione, sito dell'urna, ecc).

-Il socio o parente del defunto è sufficiente che attivi con telefonata (giorno e notte) la società e da quel momento **NON SI DEVE OCCUPARE DI ALTRO**, se non indicare le modalità e volontà di dettaglio relative. A Torino nel 2004 il costo complessivo è stato di euro 2500, ma con prelievo dell'urna, ovviamente da aggiornare al 2010.



# REGIONE PIEMONTE "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

(B.U. 2 novembre 2007, 3° suppl. al n. 44) - Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Il Consiglio regionale ha approvato.  
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*promulga*

la seguente legge:

## Art. 1. (*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge disciplina la cremazione.....
2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità.....
3. La Regione garantisce.....

## Art. 2. (*Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica .....
3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri.....
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri.....
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge **30 marzo 2001, n. 130**.....
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute.....
7. **Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario** delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d) dal tutore di minore o interdetto;
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge.....
9. Nell'autorizzazione all'affidamento .....
10. L'autorizzazione all'affidamento .....
11. Le autorizzazioni alla cremazione.....

## Art. 3. (*Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari*)

1. L'urna contenente le ceneri.....
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi.....
6. In caso di decesso dell'affidatario.....

*Art. 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri)*

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
  - a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
  - b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - c) nei fiumi;
  - d) in mare;
  - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti.....
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, .....
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante.....
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

*Art. 5. (Piano regionale di coordinamento)*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale .....
2. Il Piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

*Art. 6. (Funzioni comunali)*

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, .....
2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, .....
3. La violazione delle disposizioni comunali .....
4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture .....

*Art. 7. (Senso comunitario della morte)*

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte.....

*Art. 8. (Strutture per il commiato)*

1. I comuni e loro forme associative promuovono .....

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone.....
3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili .....
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie.....

*Art. 9. (Informazione)*

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

*Art. 10. (Formazione)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, .....

*Art. 11. (Cremazione in casi di indigenza)*

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

*Art. 12. (Tumulazione in località differenti dal cimitero)*

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .....determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

*Art. 13. (Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, .....

*Art. 14. (Norma abrogativa)*

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

*Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2007

Mercedes Bresso

**Riportiamo uno stralcio esemplificativo dei titoli di alcune leggi regionali (da aggiornare):**

## **LEGGI REGIONALI ITALIANE**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e **dalle Regioni** nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (comma primo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Alcune Regioni italiane, nell'ambito della potestà legislativa loro attribuita dalla Costituzione, hanno emanato leggi sulla attività funebre e cimiteriale che contengono importanti novità per la cremazione e la dispersione delle ceneri. Pubblichiamo in questa sezione le leggi regionali emanate fino ad oggi e due progetti di legge presentati nella Regione del Veneto

Legge Regionale della Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006

Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19.

Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19. Testo coordinato con modifiche apportate dalla Legge Regionale 27 luglio 2005 n. 14.

Legge Regionale della Regione Lombardia 11 novembre 2003, n. 91.

Legge Regionale della Regione Piemonte 9 dicembre 2003, n. 33. >>> AGG.

Legge Regionale della Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29.

Legge Regionale della Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 12.

Legge Regionale della Regione Valle D'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37.

Regione del Veneto - Proposta di legge n. 156 "Istituzione del Registro comunale di cremazione" (la proposta è stata solo presentata il 15 giugno 2006 e non è ancora stata esaminata dal Consiglio Regionale).

Regione del Veneto - Proposta di legge n. 157 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" (la proposta è stata solo presentata il 15 giugno 2006 e non è ancora stata esaminata dal Consiglio Regionale).

*Estratto della*

## **Legge n. 130 del 30 Marzo 2001**

### **"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001

---

Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 411  
del codice penale)*

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

Art. 3.

*(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.....

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.....

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale.....

3) in mancanza della disposizione testamentaria, .....

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto,.....

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto.....

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri .....

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali.....

g) l'ufficiale dello stato civile,.....

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere,.....

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)*

1. Al primo comma dell'articolo 338.....

Art. 5.

*(Tariffe per la cremazione)*

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto,.....
2. Con decreto del Ministro dell'interno, .....

Art. 6.

*(Programmazione regionale, costruzione  
e gestione dei crematori)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali .....
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, .....

Art. 7.

*(Informazione ai cittadini)*

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 8.

*(Norme tecniche)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

**Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285**  
**Approvazione del regolamento di polizia mortuaria**


Sommario

- CAPO I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- CAPO II - Periodo di osservazione dei cadaveri
- CAPO III - Depositi di osservazione e obitori
- CAPO IV - Trasporto dei cadaveri
- CAPO V - Riscontro diagnostico
- CAPO VI - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- CAPO VII - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- CAPO VIII - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
- CAPO IX - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri
- CAPO X - Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali.
- CAPO XI - Camera mortuaria
- CAPO XII - Sala per autopsie
- CAPO XIII - Ossario Comuni

- CAPO XIV - Inumazione
- CAPO XV - Tumulazione
- CAPO XVI - Cremazione**
- CAPO XVII - Esumazione ed estumulazione
- CAPO XVIII - Sepolture private nei cimiteri
- CAPO XIX - Soppressione dei cimiteri
- CAPO XX - Reparti speciali entro i cimiteri
- CAPO XXI - Sepolcri privati fuori dai cimiteri
- CAPO XXII Disposizioni finali e transitorie

**CAPO I**

- 1. ....>>>



**CAPO XVI**

**Art. 78**

- 1. I crematori devono essere costruiti .....
- 2. Il progetto di costruzione di un crematorio.....
- 3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio comunale.

**Art. 79**

- 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco.....
- 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto .....
- 3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni .....
- 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa.....
- 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

**Art. 80**

- 1. La cremazione deve essere eseguita .....
- 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere.....
- 3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio .....
- 4. Le dimensioni limite delle urne .....
- 5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione.....
- 6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune .....

**Art. 81**

- 1. La consegna dell'urna cineraria.....
- 2. Il secondo esemplare del verbale .....

**CAPO XVII** ..... (FINE)

**RICORDIAMO A TUTTI CHE LA QUOTA SOCIALE PER IL 2010 E' DI  
EURI 20,00**

**ISTRUZIONE PER I VERSAMENTI**

a- Se fatto tramite **conto corrente postale** con bollettino in bianco, sul bollettino bisogna indicare:

**Conto Corrente n. ....39167101**

**Intestato a.....EXIT- C.so Monte Cucco, 144 - 10141 Torino**

b- Se usate il **bollettino prestampato** dovete aggiungere solo i vostri dati personali.

c.- Se fatto tramite **bonifico** è necessario indicare i seguenti dati ( **IBAN** completo)i:

**Codice IBAN : IT03Q0760101000000039167101**

**Gli articoli che non sono riportati integralmente nello speciale (per ragione di spazio e/o di relativo interesse) possono essere scaricati integralmente dal nostro sito internet [WWW.EXIT-ITALIA.IT](http://WWW.EXIT-ITALIA.IT) o richiesti telefonicamente o per lettera alla nostra segreteria.**